



Il Presidente

ORDINANZA n.58 del 30/06/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. **Disposizioni concernenti i cd "Palazzi Cirio" (palazzo Drago, palazzo Roma, palazzo A-G, palazzo Nuovo Messico, palazzo California), siti nell'omonima area del Comune di Mondragone (CE) - Proroga**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO, in particolare, l'art.1 del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale "*(omissis) 8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2"*;

VISTO l'art.2 (*Sanzioni e controlli*) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale "*1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità*



Il Presidente

statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020, avente efficacia fino al 14 luglio 2020, e, in particolare, l'art.3, comma 2, che fa obbligo di adozione di protezione delle vie respiratorie e l'art. 10 (*Esecuzione e monitoraggio delle misure*);

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale “*Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerge un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento*”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i *Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020*, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “*Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA. (omissis)”;*

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*;

VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- *Report settimanale Report 6 / Report completo Fonte dati: Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020). Dati relativi alla settimana 15-21 giugno 2020*

dlr



Il Presidente

(aggiornati al 23 giugno 2020 h11:00) elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della situazione epidemiologica con rischio di contagio basso, con una allerta segnalata;

VISTE le Ordinanze regionali nn. 48-55 del 2020, con le quali, in considerazione dell'andamento epidemiologico registrato dall'Unità di Crisi nell'ambito del quotidiano monitoraggio svolto, è stata disposta la riapertura graduale di diverse attività economiche e sociali, in conformità ai protocolli di sicurezza approvati con le stesse ordinanze;

VISTA l'Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020, con la quale, con riferimento al territorio regionale è stato disposto, tra l'altro, che "1.3. *Fino al 21 giugno 2020, è confermato l'obbligo di utilizzo delle mascherine, sia all'aperto che al chiuso, salvo che per i minori di anni sei e per i portatori di patologie incompatibili con l'uso. A decorrere dal 22 giugno 2020, fermo restando l'obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, resta raccomandato in quelli all'aperto. E' fatto comunque obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla anche all'aperto nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata*";

VISTA l'Ordinanza n. 57 del 22 giugno 2020, con la quale è stato disposto, tra l'altro, che "Con efficacia immediata e fino al 30 giugno 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Mondragone (CE) sono disposte le seguenti misure:

1.1. *Ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso i cd. "Palazzi Cirio" (palazzo Drago, palazzo Roma, palazzo A-G, palazzo Nuovo Messico, palazzo California), siti nell'omonima area del Comune di Mondragone (CE), è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni.*

1.2. *Ai cittadini di cui al precedente punto 1.1 è consentito accedere alla propria residenza, domicilio o dimora sita nei fabbricati ivi indicati, con obbligo di rimanervi in regime di isolamento domiciliare e di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente.*

2. *E' fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dall'area di cui al precedente punto 1. da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l'uscita dall'area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa.*

3. *Il Comune di Mondragone (CE), d'intesa con l'Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui all'art.1, anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento.*

4. *Nell'area interessata dal presente provvedimento è disposta la chiusura dei varchi ed accessi secondari, come individuati dal Comune sentita la Prefettura competente. La vigilanza e il controllo dell'osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti.*

5. *La ASL competente - d'intesa, ove necessario, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- assicura la sollecita effettuazione dei tamponi diagnostici a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, nonché ogni ulteriore necessaria attività di screening sul territorio del Comune di Mondragone (CE), dando comunicazione dei relativi esiti all'Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.*

6. *Su tutto il territorio del Comune di Mondragone (CE), per il periodo di vigenza della presente Ordinanza è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (cd.mascherine) anche nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, sia all'aperto che al chiuso ed è fatto obbligo di puntuale osservanza del divieto di*

ASL



Il Presidente

assembramenti e di rispetto del distanziamento sociale.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”;

PRESO ATTO

- che il competente Dipartimento di prevenzione della ASL di Caserta, con nota di data odierna ha rappresentato che “con nota del 22/06/2020 sono stati comunicati n. 10 casi Covid-19 positivi, occorsi nel Comune di Mondragone. Tali casi, sono ascrivibili a soggetti di nazionalità bulgara, domiciliati nel condominio <<Palazzi Cirio>> per cui è stato richiesto il lock down per l'aria interessata. A seguito di tale accadimento è stato attivato uno screening per tutta la popolazione dell'area circoscritta, effettuando circa 750 tamponi dai quali sono risultati positivi altri 33, che sommati ai precedenti n. 10, risulta un totale di n. 43 casi positivi. Successivamente è stata attivata una seconda attività di screening, con esecuzione di circa 3000 tamponi, da cui risultano attualmente le seguenti positività, ovvero, n. 28 casi così ripartiti: n. 2 in data 27/06/2020; n. 13 in data 28/06/2020; n. 13 in data 29/06/2020. Si evidenzia che n. 27 dei casi positivi rilevati, risultano essere dipendenti dell'Azienda Agricola <<Sviluppo Agricolo Bianchini s.r.l.>> sita in Via*Direttissima, Falciano del Massico (CE) (rilevati per date: n. 2 il giorno 27/06/2020; n. 11 il giorno 28/06/2020 e n. 14 il giorno 29/06/2020). I dipendenti della prefata azienda risultati positivi sono domiciliati come di seguito specificato: n. 18 nel Comune di Mondragone; n. 4 nel Comune di Falciano del Massico; n. 3 nel Comune di Sessa Aurunca; n. 1 nel Comune di Casale di Carinola; n. 1 nel Comune di Recale. Dalla locale Unità Operativa di Prevenzione Collettiva è stata proposta la chiusura dell'azienda agricola Bianchini per la sanificazione degli ambienti, con riapertura subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento Covid-19, con la riammissione dei dipendenti, non sottoposti a quarantena previa presentazione di documentazione attestante la negatività al Tnf e/o test sierologico e senza rischio di contagio. Pertanto, tenuto conto dell'andamento epidemiologico descritto, risulta necessario confermare lo stato di lock down relativo all'area del condominio <<Palazzi Cirio>>, ove risiede la maggior parte dei casi positivi di nazionalità bulgara, per un'ulteriore settimana. Si sottolinea, inoltre la necessità, al fine di contenere l'espansione del focolaio, del mantenimento della sorveglianza sui soggetti sottoposti ad isolamento con il necessario ausilio delle Forze dell'Ordine.(omissis)”;

CONSIDERATO

-che l'Unità di Crisi regionale ha condiviso l'esigenza di proroga delle misure disposte con la richiamata ordinanza n. 57 del 22 giugno 2020 per ulteriori sette giorni, al fine di effettuare ulteriori screening, e precisamente il secondo tampone sia ai soggetti risultati positivi sia a coloro che sono attualmente in isolamento e che sono risultati negativi, dopo il periodo di possibile incubazione della malattia, mantenendo, al contempo, elevata la sorveglianza del territorio interessato dal predetto focolaio;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente,



Il Presidente

con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

emana la seguente

ORDINANZA

Con efficacia immediata e fino al 7 luglio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Mondragone (CE) sono prorogate tutte le misure già disposte con l'ordinanza n. 57 del 22 giugno 2020, e precisamente:

1. Ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora presso i cd. “Palazzi Cirio” (palazzo Drago, palazzo Roma, palazzo A-G, palazzo Nuovo Messico, palazzo California), siti nell'omonima area del Comune di Mondragone (CE), è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni.
2. Ai cittadini di cui al precedente punto 1 è consentito accedere alla propria residenza, domicilio o dimora sita nei fabbricati ivi indicati, con obbligo di rimanervi in regime di isolamento domiciliare e di sottoporsi a tutti i controlli sanitari disposti dalla ASL competente.
3. E' fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dall'area di cui al precedente punto 1. da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori



Il Presidente

delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l'uscita dall'area indicata per lo svolgimento di attività lavorativa.

4. Il Comune di Mondragone (CE), d'intesa con l'Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato, assicura ogni forma di assistenza ai cittadini di cui al punto 1, anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento.

5. Nell'area interessata dal presente provvedimento è disposta la chiusura dei varchi ed accessi secondari, come individuati dal Comune sentita la Prefettura competente. La vigilanza e il controllo dell'osservanza del presente provvedimento è demandata alle Autorità competenti.

6. La ASL competente - d'intesa, ove necessario, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- assicura la sollecita effettuazione dei tamponi diagnostici a tutta la popolazione interessata dal presente provvedimento, nonché ogni ulteriore necessaria attività di *screening* sul territorio del Comune di Mondragone (CE), dando comunicazione dei relativi esiti all'Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.

7. Su tutto il territorio del Comune di Mondragone (CE), per il periodo di vigenza della presente Ordinanza è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (cd. mascherine) anche nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, sia all'aperto che al chiuso ed è fatto obbligo di puntuale osservanza del divieto di assembramenti e di rispetto del distanziamento sociale.

8. Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

9. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell'art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, al Ministro della Salute ed è notificata all'Unità di Crisi regionale, al Comune di Mondragone (CE), alla Prefettura di Caserta, all'Asl di Caserta, all'ANCI Campania, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA

**DECRETO DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO**

N. 8 DEL 30/06/2020

Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per la selezione del Segretario Generale/Direttore Generale della Fondazione Ravello.

Il Commissario Straordinario

PREMESSO che

- a) la “Fondazione Ravello”, avente sede in Ravello (SA) ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto dirigenziale n. 562 del 11 settembre 2003 ed è iscritta al n. 163 del registro regionale delle persone giuridiche private istituito a termini del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 619 del 22 settembre 2003, in attuazione delle disposizioni del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
- b) la Fondazione ha quali fondatori la Regione Campania, la Provincia di Salerno e il Comune di Ravello ed è assoggettata alla vigilanza e al controllo della Regione Campania secondo la disciplina recata dall'articolo 25 del codice civile e ai sensi dell'articolo 10 del richiamato regolamento regionale;
- c) con deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2019, per le motivazioni ivi espresse, la Giunta regionale ha disposto la gestione commissariale della Fondazione;
- d) da ultimo, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 19 febbraio 2020 e successivo decreto n.63 del 6 maggio 2020, in attuazione delle DGR n. 52/2020 e n. 168 del 31 marzo 2020 è stato nominato il nuovo commissario della “Fondazione Ravello” con il compito di assicurare l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente e garantire la continuità del funzionamento dello stesso, nonchè per l'adozione di atti idonei al superamento delle condizioni di criticità, ivi compreso il perfezionamento dell'*iter* di approvazione delle modifiche statutarie;
- e) nelle more, i fondatori hanno costituito il Consiglio di Indirizzo dell'Ente, cui compete l'approvazione delle modifiche statutarie elaborate e proposte dal Commissario, ai sensi dell'art.9 del vigente Statuto;
- f) le modifiche statutarie, elaborate dal Commissario, sono state trasmesse ai consiglieri del Consiglio di Indirizzo e condivise all'unanimità nella seduta odierna;

CONSIDERATO che

- a) lo Statuto della Fondazione attualmente vigente prevede, quale figura amministrativa di vertice dell'Ente, il Segretario Generale, cui è demandato il compito di curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio di Indirizzo, ivi compresa la liquidazione di spese e l'incasso di somme, e di coordinare le attività della Fondazione;

- b) nell'ambito delle modifiche statutarie finalizzate ad assicurare una *governance* più efficace e un assetto organizzativo più coerente alla natura della Fondazione, quale Ente di diritto privato totalmente partecipato da Pubbliche Amministrazioni, condivise, all'unanimità, dal Consiglio di Indirizzo in data odierna, è previsto che la direzione sarà affidata ad un Direttore Generale;
- c) la Fondazione Ravello costituisce un organismo di diritto pubblico, come tale assoggettato alle regole dell'evidenza pubblica;
- d) nelle more del perfezionamento delle modifiche statutarie in corso, in data odierna viene a scadenza l'incarico di Segretario Generale e pertanto occorre attivare apposita selezione pubblica per l'attribuzione dell'incarico in menzione con la precisazione che il Segretario Generale della Fondazione assumerà le funzioni di Direttore Generale dell'Ente all'esito del procedimento di approvazione del nuovo Statuto;

RAVVISATO di dover attivare apposita selezione per il conferimento dell'incarico di Segretario Generale/Direttore dell'Ente;

DATO ATTO di aver svolto apposita istruttoria con il supporto degli uffici regionali competenti *ratione materiae* e del consulente del lavoro della Fondazione, al fine della determinazione dei contenuti del contratto da stipularsi con il soggetto che sarà selezionato;

RITENUTO

- a) di dover approvare l'Avviso pubblico - allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale - per la selezione del Segretario Generale/Direttore Generale della Fondazione Ravello;


VISTI

- lo Statuto della Fondazione Ravello;
- la DGRC n.52 del 28/01/2020;
- la DPGRC n.31 del 19/02/2020;
- la DGRC n.168 del 31/03/2020;
- il DPGRC n.63 del 06/05/2020;

alla stregua dell'istruttoria compiuta con il supporto dell'Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate della Regione Campania, della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania e della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania;

DECRETA

1. di approvare l'Avviso pubblico per la selezione del Segretario Generale/Direttore Generale della Fondazione Ravello, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso pubblico sul sito della Fondazione Ravello, sul sito della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Avv. Almerina Bove


**AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE
DELLA FONDAZIONE RAVELLO**

La Fondazione Ravello, con sede in Ravello, al Viale Wagner n.5, sulla base del Decreto commissariale n.8 del 30/06/2020,

PREMESSO

- a) che la Fondazione è un ente di diritto privato senza fini di lucro a totale partecipazione pubblica;
- b) che lo Statuto della Fondazione prevede, quale figura amministrativa di vertice dell'Ente, il Segretario Generale cui è demandato il compito di curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio di Indirizzo, ivi compresa la liquidazione di spese e l'incasso di somme, e di coordinare le attività della Fondazione;
- c) che, nell'ambito delle modifiche statutarie finalizzate ad assicurare una *governante* più efficace e un assetto organizzativo più coerente alla natura della Fondazione, quale Ente di diritto privato totalmente partecipato da Pubbliche Amministrazioni, *in parte qua* già condivise, all'unanimità, dai componenti del Consiglio di Indirizzo e la cui approvazione è in corso, la direzione sarà affidata al Direttore Generale;
- d) che, nelle more del perfezionamento delle modifiche statutarie in corso, in data 30.06.2020 verrà a scadenza l'incarico di Segretario Generale ed è stata condivisa con il CdI l'esigenza di attivare apposita selezione pubblica per l'attribuzione dell'incarico di Segretario Generale, che assumerà le funzioni di Direttore Generale dell'Ente all'esito del procedimento di approvazione del nuovo Statuto;

RENDE NOTO

che è indetta una selezione ad evidenza pubblica per la nomina del Segretario Generale/Direttore Generale della Fondazione Ravello.

Art. 1

Contenuto dell'incarico

Il Segretario Generale/Direttore Generale è il responsabile gestionale della Fondazione e opera in attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi della Fondazione, nel quadro degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo e dall'Organo di Amministrazione. In particolare, sovrintende al funzionamento degli Uffici della Fondazione, cura l'esecuzione degli indirizzi e delle determinazioni dell'organo di indirizzo e amministrativo, con piena responsabilità gestionale.

Art. 2

Natura, durata e compenso dell'incarico

Il Segretario Generale/Direttore Generale è nominato dall'Organo di Amministrazione della Fondazione. L'incarico è a tempo pieno e con carattere di esclusività e ha una durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro di diritto privato con la Fondazione. La retribuzione annua lorda è commisurata a quella prevista dal contratto collettivo dei Dirigenti Area Industria, in ogni caso entro i limiti del compenso spettante ai dirigenti preposti alle Unità Operative Dirigenziali della Regione Campania (trattamento tabellare + 75% dell'indennità di posizione).

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. I requisiti di partecipazione alla selezione sono definiti in coerenza con l'esigenza di acquisire una professionalità di livello dirigenziale che garantisca l'esercizio della funzione specifica e sulla base del livello di responsabilità richiesto al Direttore Generale rispetto ai gradi di ampiezza e autonomia decisionale, complessità e specializzazione delle attività.
2. Per le finalità di cui al precedente punto 1, sono ammessi alla selezione di cui al presente avviso i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi

- a) cittadinanza italiana o diversa purché in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 del presente articolo;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) assenza di condanne penali passate in giudicato, anche se beneficiarie della non menzione, di procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella "Pubblica Amministrazione";
- d) assenza di conflitto di interessi con l'Agenzia (ad es. per aver assunto incarichi o prestazioni di consulenza avverso gli interessi dell'Ente);
- e) non incorrere nei limiti di pensionabilità nel corso dell'intera durata dell'incarico;
- f) non essere stati interdetti dai pubblici uffici, ovvero destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati radiati da albi professionali o destinatari di provvedimenti di analoga natura;
- g) ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, come convertito dal comma 1 della Legge 11 agosto 2014, n. 114, "Misure urgenti per la qualificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari", non possono partecipare alla presente selezione i "soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza";
- h) diploma di laurea (vecchio ordinamento o corrispondente laurea specialistica e magistrale) in materie coerenti con i compiti demandati al Direttore Generale. Per i titoli accademici conseguiti all'estero l'ammissione alla selezione è subordinata

all'equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento accademico italiano, ai sensi della vigente normativa;

- i) conoscenza scritta e parlata della lingua inglese (livello minimo richiesto secondo la classificazione Qcer – B2).

Requisiti di ordine professionale

- j) comprovata qualificazione ed esperienza professionale di direzione e gestione maturata in organismi o enti, pubblici o privati, con mansioni di responsabilità, nelle materie di competenza del Direttore Generale ovvero significativa esperienza libero-professionale nelle stesse materie.

In particolare, è necessario aver maturato una esperienza di almeno 3 anni e una specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, acquisita nella qualifica dirigenziale apicale in Amministrazioni pubbliche o in Enti di diritto pubblico, in Enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero in aziende pubbliche o private, o di almeno 5 anni ove si tratti di direzione non apicale, purché connotata da autonomia, responsabilità e complessità del ruolo direttivo di unità organizzativa complessa, o di almeno 10 anni nelle libere professioni con specifica competenza nelle materie oggetto dell'incarico.

3. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della partecipazione alla selezione, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere conoscenza della lingua italiana adeguata al ruolo da ricoprire.
4. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del presente avviso e devono essere indicati nel *curriculum vitae*, redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000.

Art. 4

Presentazione della domanda di partecipazione

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione firmata in originale, redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e con dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R., come da *fac-simile* ex Allegato 1 al presente avviso, contenente:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- luogo di residenza;
- cittadinanza;

- se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti; se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, ovvero indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono giudiziale e del titolo del reato;
- di possedere il titolo di studio richiesto all'art. 3, comma 2, lett. h), indicando la data e l'Università dove è stato conseguito;
- di possedere la conoscenza della lingua inglese richiesta all'art.3, comma 2, lett. i);
- di possedere l'esperienza professionale richiesta all'art. 3, comma 2, lett. j) con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi (giorno, mese, anno) e la descrizione dell'ente presso il quale si è maturata l'esperienza richiesta;
- dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego per persistente ed insufficiente rendimento e comunque di non essere stato dichiarato decaduto da pubblico impiego, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
- l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le comunicazioni inerenti l'avviso di che trattasi;

b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

c) *curriculum* formativo e professionale predisposto secondo il modello europeo, datato e sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e ss.mm. e ii., contenente tutte le indicazioni utili a valutare la formazione e le attività professionali. In particolare, nel *curriculum* dovrà essere specificato in modo chiaro ed univoco:

- per i titoli di studio : l'esatta indicazione della denominazione dei titoli di studio posseduti, della data e sede di conseguimento; l'esatta indicazione di eventuali corsi di formazione professionale, specializzazioni, master, dottorati e il livello di conoscenza della lingua inglese e l'eventuale conoscenza di altre lingue;

- per le esperienze professionali pregresse : l'esatta indicazione degli incarichi ricoperti e delle relative mansioni, degli enti, delle sedi e dei periodi nei quali l'attività professionale è stata svolta;

d) dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;

e) elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati.

2. La domanda deve inoltre contenere:

a) l'impegno a fornire ogni documento eventualmente richiesto dalla Fondazione ed a comunicare ogni cambiamento di indirizzo o recapito telefonico;

b) l'autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali ai fini del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati e degli adempimenti conseguenti, nei termini e con le modalità stabilite per legge o per regolamento.



3. Le domande di partecipazione, con istanza redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, corredata dei documenti richiesti ai punti precedenti, dovrà essere pervenire alla Fondazione Ravello, in persona del legale rappresentante *p.t.*, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, secondo una delle seguenti modalità:

- a) in busta chiusa e sigillata consegnata a mano presso l'ufficio della Segreteria sito in Villa Rufolo, Piazza Duomo - 84010 Ravello (SA), dal lunedì al venerdì, tra le ore 9.30 e le ore 17.30. Verrà rilasciata la ricevuta di consegna. All'esterno del plico dovrà essere recata l'indicazione completa del mittente e la dicitura "Candidatura per la nomina a Segretario Generale/Direttore Generale della Fondazione Ravello";
- b) a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo e con le modalità indicate alla lettera a);
- c) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu con indicazione nell'oggetto "Candidatura per la nomina a Segretario Generale/Direttore Generale della Fondazione Ravello".

4. La tardiva consegna è causa di esclusione del candidato.

5. Qualora il termine di cui al punto 3 cada in un giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

6. La Fondazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande:

- a) per ritardi dipendenti da eventuali problemi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- b) per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del proprio recapito, da parte del candidato, da mancata e/o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda.

7. La Fondazione verifica la completezza e la regolarità delle domande di partecipazione e si riserva di verificare in qualunque momento la veridicità delle dichiarazioni rese.

8. La mancata sottoscrizione della domanda e/o l'omessa indicazione anche di una sola delle dichiarazioni richieste determina l'esclusione dalla selezione.

9. La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso qualora ne rilevasse l'opportunità, a suo insindacabile giudizio, e, pertanto, la presentazione della candidatura non determina alcun diritto o affidamento in ordine al conferimento dell'incarico.

Art. 5

Valutazione delle candidature e selezione

Un'apposita Commissione nominata dalla Fondazione procederà all'esame delle candidature. La Commissione sarà composta da tre membri individuati dalla Fondazione tra soggetti di comprovata esperienza nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.

La Commissione valuterà il *curriculum vitae* nonché le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera di ciascun candidato che abbia regolarmente presentato la domanda di partecipazione e le competenze specifiche coerenti rispetto all'incarico da affidare.

Costituiranno oggetto di valutazione:

1. l'esperienza di direzione e di gestione, con mansioni di responsabilità, in organismi o enti, pubblici o privati nelle materie di competenza dell'incarico da assegnare;
2. l'esperienza di progettazione culturale e di programmazione, gestione e rendicontazione risorse europee, nonché delle risorse nazionali e regionali, a valere sui fondi destinati alla cultura;
3. l'esperienza manageriale con particolare riguardo alla gestione organizzativa ed economico-finanziaria di organismi o enti, pubblici o privati, equiparabili alla Fondazione, con mansioni di responsabilità;
4. l'esperienza in attività di coordinamento, organizzazione, gestione e promozione di eventi culturali e nell'acquisizione di *sponsorship*, liberalità e contributi;
5. altri titoli di studio (dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) conseguiti in Italia o all'estero in materie attinenti alla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale ovvero nella materie degli appalti pubblici;
6. le pubblicazioni e/o altri titoli scientifici inerenti al management culturale o ad altre materie attinenti all'incarico da attribuire.

La valutazione dei candidati sarà effettuata attraverso l'attribuzione dei seguenti giudizi: OTTIMO / BUONO / SUFFICIENTE / INSUFFICIENTE, che saranno assegnati a ciascun candidato all'esito della valutazione dei titoli e sulla base della coerenza e della pertinenza dei profili valutati rispetto all'incarico da ricoprire.

Ove ritenuto opportuno, la Commissione sottoporrà i candidati ad un eventuale colloquio di approfondimento e verifica delle competenze dichiarate il cui esito varrà ad integrare il giudizio.

Le comunicazioni relative alla data, ora e modalità di espletamento dell'eventuale colloquio saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione Ravello almeno sette giorni prima dello svolgimento dello stesso. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

La Commissione selezionerà, sulla base delle complessive valutazioni, una rosa di candidati tra coloro che avranno conseguito il miglior giudizio, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, per la nomina.

La presentazione della domanda e/o inclusione nella rosa dei candidati non attribuisce diritto o aspettativa alcuna in capo ai candidati.

Art. 6 **Nomina**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà, a termini di Statuto, all'individuazione e alla nomina del Segretario Generale/Direttore Generale, tra coloro che sono stati selezionati dalla Commissione esaminatrice e inseriti nella rosa, sulla base della scelta motivata con riferimento alla pertinenza e coerenza del profilo rispetto all'incarico da assegnare.

L'esito della selezione verrà pubblicato sul sito www.fondazioneravello.com.

Il candidato prescelto riceverà comunicazione mediante lettera con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La presente selezione non costituisce impegno vincolante ad affidare l'incarico da parte della Fondazione, che pertanto si riserva la facoltà di non dare corso alla copertura della posizione in assenza di candidati ritenuti idonei.

Art. 7

Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 e successive, modifiche e integrazioni

Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito della procedura di selezione sarà attuato, con modalità anche informatica, nei limiti strettamente necessari a procedere all'affidamento dell'incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione ed essi potranno essere comunicati a terzi (sia pubblici che privati) qualora ciò sia previsto dalle norme ovvero quando necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente o per preminenti esigenze di interesse pubblico. Il trattamento ha per oggetto anche dati sensibili e giudiziari ed è diritto dell'interessato effettuare – ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all'art.7 del citato d.lgs. n.196/2003 – l'accesso ai medesimi, la richiesta di rettifica, aggiornamento e cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento. Il titolare del trattamento è la Fondazione Ravello ed il responsabile – nell'ambito della presente selezione è il legale rappresentante dell'Ente medesimo.

Art.8

Disposizioni finali

Non saranno ammessi candidati privi dei requisiti richiesti.

La Fondazione Ravello si riserva la facoltà di: a) chiedere ai candidati eventuali chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati; b) di non procedere, per motivi di pubblico interesse all'affidamento dell'incarico o per altri motivi di pubblico interesse ovvero di procedere all'affidamento anche in presenza di un unico candidato, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Monia Belloro, dipendente di ruolo della Fondazione.


Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni di partecipazione alla presente procedura, comprese le disposizioni del presente avviso.

Il presente Avviso pubblico e l'esito della selezione saranno pubblicati sul sito della Fondazione Ravello www.fondazioneravello.com.

Napoli-Ravello, 30.06.2020

Il Commissario Straordinario

Ayv. Almerina Bove



ALLEGATO – MODULO DI DOMANDA

FONDAZIONE RAVELLO
VILLA RUFOLLO
PIAZZA DUOMO
84010 – RAVELLO (SA)

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione del Segretario Generale/Direttore Generale della Fondazione Ravello.

Il/la sottoscritto/a _____, C.F. _____ chiede di partecipare alla selezione in oggetto per il conferimento dell'incarico di Segretario Generale/Direttore Generale della Fondazione Ravello. .

A tal fine, consapevole delle sanzioni, civili e penali, conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR citato:

1. di essere nato/a a _____ il _____;
2. di essere residente in _____ via _____;
3. di essere cittadino/a italiano/a (ovvero, se cittadino straniero, dichiarare lo Stato di appartenenza o provenienza e di avere conoscenza della lingua italiana adeguata al ruolo da ricoprire);
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____ (se cittadini italiani); ovvero di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza _____ (se cittadini stranieri); ovvero indicare i motivi del mancato godimento: _____;
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto, o del perdono giudiziale e del titolo del reato: _____;
6. di non avere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con la Fondazione;
7. di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, ovvero destituito/a o dispensato/a ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stato/a radiato/a da albi professionali o destinatario/a di provvedimenti di analoga natura;
8. di non essere già lavoratore/lavoratrice privato/a o pubblico/a collocato/a in quiescenza;
9. di essere in possesso del diploma di Laurea Magistrale o Laurea (vecchio ordinamento) in _____, conseguito in data _____, presso _____ con il voto _____;
10. di essere in possesso di certificazione attestante la conoscenza scritta e parlata della lingua inglese di livello almeno pari a B2;
11. di possedere i requisiti di ordine professionale richiesti dall'art. 3 lett. j) dell'Avviso pubblico ed analiticamente indicati nell'elenco riassuntivo allegato, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi (giorno, mese, anno) e la descrizione della struttura presso la quale l'esperienza è maturata;
12. di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente avviso al seguente recapito:



Via/Piazza _____ n. _____
Comune _____ prov _____ (cap _____)
tel. n. _____ /cell n. _____ fax n. _____
e-mail _____ posta _____ certificata _____

Il/la sottoscritto/a:

- a) si impegna a fornire ogni documento eventualmente richiesto dalla Fondazione ed a comunicare ogni cambiamento di indirizzo o recapito telefonico;
- b) autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali ai fini del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati e gli adempimenti conseguenti, nei termini e con le modalità stabilite per legge o regolamento.

Allegati alla presente domanda:

1. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. Curriculum vitae redatto in conformità di quanto stabilito nell'Avviso;
3. Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
4. Elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati.

_____, li _____
(Luogo) (Data)

(Firma)

